

COPIA

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50

Oggetto: “SOPPRESSIONE DAL 01.10.2021 DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI, AUTENTICAZIONI DI FIRME E DI COPIE E LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIE, CHE NON RICHIEDANO RICERCHE D’ARCHIVIO”.

L’anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTITRE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **12:00** nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l’intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l’appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	<i>Casorati Aldo</i>	<i>Sindaco</i>	x	
2	<i>Campanini Luca</i>	<i>Assessore</i>	x	
3	<i>Madonini Pierfranco</i>	<i>Assessore</i>	x	

Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede per il rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura l'applicazione di diritti di segreteria, per un importo di euro 0,26 per i certificati anagrafici in carta semplice e euro 0,52 per i certificati in bolo, mentre i certificati di stato civile sono esenti dall'applicazione di tali diritti in base a quanto stabilito dal DPR n. 396/2000, che abrogando, tra gli altri, gli art. 190-194 del RD 1238/1939, i quali disciplinavano i diritti su estratti e certificati dello stato civile, ha comportato l'eliminazione di detti diritti;

VISTO e richiamato l'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che “ i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale”;

DATO ATTO CHE questa amministrazione non risulta nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.lvo n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che “il provento annuale di diritti di segreteria è attribuito integralmente la comune o alla Provincia;

RICHIAMATO il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lvo n. 82/2005 e in particolare:

- L'art. 3 “Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute;
- L'art. 40 c. 1 “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
- Gli artt. 21 e seguenti relativi al documento informatico;

RICHIAMATA altresì la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 della direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, che ha stabilito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali a suo notifica di atti giudiziari, che costituiscono la maggioranza delle richieste di certificati per via telematica, sono esenti dall'imposta di bollo;

RITENUTO che al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi online o comunque di rendere più celere la trasmissione per via telematica di certificati, questa Amministrazione possa rinunciare ai diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

- a) l'esiguità delle somme incassate per diritti di segreteria sui certificati di che trattasi (pari a circa euro 40/50 annui);

- b) la semplificazione del rilascio senza la necessaria implementazione di transazioni monetarie via internet, i cui costi a carico del cittadino (commissioni bancarie) risulterebbero sproporzionati alla cifra da corrispondere ed eviterebbe all'amministrazione di implementare un correlato sistema informatico per la gestione di tali incassi;
- c) il disincentivo che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la PEC) e più in generale, dei servizi online;

RILEVATO CHE le richieste di certificati a mezzo email o PEC, qualora in esenzione dall'imposta di bollo, possano essere emesse direttamente in modalità digitale senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;

RAVVISATO di estendere l'abolizione dei diritti di segreteria anche per autentiche di copie e firme e legalizzazione di fotografie;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per le motivazioni in premessa indicate, la conseguente rinuncia all'incasso dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici prodotti in modalità nativa digitale e trasmessi per via telematica per Euro 0,26 e Euro 0,52, in conformità alle norme di legge sopra richiamate, nonché dei certificati anagrafici rilasciati in forma cartacea allo sportello, delle autentiche di copie e firme, legalizzazione di fotografie **a far data dal 1° ottobre 2021;**

Successivamente,

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione ad unanimità di voti:

DELIBERA

2. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole

Casaleto Ceredano, 23.09.2021

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole

Casaleto Ceredano, 23.09.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Nichetti Piera